

N. 00091/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01100/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2010, proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso Alessandra Ballerini
in Genova, S.Ta Salvatore viale 5/2;

contro

Prefetto di Genova, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate
Partigiane 2;

per l'annullamento

DEL DECRETO DELLA PREFETTURA DI GENOVA DI RIGETTO
DELLA RICHIESTA DI EMERSIONE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefetto di Genova e di

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall'amministrazione sull'istanza di emersione dal lavoro irregolare.

La motivazione dell'atto impugnato si fonda sui reati commessi dalla ricorrente in tema di commercio di prodotti contraffatti.

Le censure proposte lamentano la violazione degli artt. 5, commi 5 e 6, d. Lgs. n. 286/98 e 3 l n. 241/90.

L'amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 6.10.2011 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Rilevato che la sentenza di condanna è risalente; che la condanna inflitta è di minima entità così come i fatti ascritti non presentano forte disvalore sociale; che la ricorrente prospetta la fondata possibilità di stabile occupazione: sicché il diniego impugnato, fondato esclusivamente sulla qualificazione dei fatti ascritti come ostativi alla regolarizzazione, va annullato.

Fatto salve le ulteriori valutazioni che l'amministrazione vorrà disporre in ordine alla effettiva pericolosità sociale della ricorrente.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)